



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2020
(OR. en)

13165/20
ADD 1

COPEN 333
JAI 1003
EUROJUST 148

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 743 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 743 final - ANNEX.

All.: COM(2020) 743 final - ANNEX



Bruxelles, 19.11.2020
COM(2020) 743 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

ALLEGATO

Direttive di negoziato per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

- (1) Gli accordi devono essere intesi a costruire la base giuridica per la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso lo scambio di dati personali operativi, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tali paesi e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme di criminalità per le quali è competente Eurojust in virtù regolamento Eurojust, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (2) Per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione e lo scambio di dati personali contemplati dagli accordi devono riguardare soltanto la criminalità e i connessi reati che rientrano nelle competenze di Eurojust in conformità dell'articolo 3 del regolamento 2018/1727 (indicati complessivamente come "reati"). In particolare la cooperazione dovrebbe essere destinata a prevenire e lottare contro il terrorismo, smantellare la criminalità organizzata e segnatamente il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di droga e di migranti, e combattere la criminalità informatica. Gli accordi devono specificare l'ambito di applicazione e le finalità per le quali Eurojust può trasferire dati alle autorità competenti dei paesi terzi interessati.
- (3) Gli accordi devono definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dei paesi terzi interessati. Oltre alle salvaguardie enunciate in appresso, deve essere previsto l'obbligo che il trasferimento di dati personali sia soggetto a obblighi di riservatezza e che i dati personali non siano utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano, fatte salve le salvaguardie supplementari che possano risultare necessarie.

In particolare:

- (a) gli accordi devono contenere definizioni dei termini chiave, compresa una definizione di dati personali conforme all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
- (b) gli accordi devono rispettare il principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. A tal fine occorre definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù degli accordi, che non devono superare la misura necessaria in ogni singolo caso per prevenire e combattere i reati contemplati dagli accordi;
- (c) i dati personali trasferiti da Eurojust conformemente agli accordi devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente

per le finalità per le quali sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per Eurojust di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il loro trasferimento, cancellazione, la distruzione o ulteriore trattamento. Gli accordi devono obbligare le autorità competenti dei paesi terzi interessati a rispettare tali restrizioni e specificare in che modo il rispetto di tali restrizioni sarà applicato nella pratica. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti. Gli accordi devono prevedere il riesame periodico della necessità di un'ulteriore conservazione dei dati personali trasferiti. Gli accordi devono essere corredati di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti degli Stati terzi interessati alle quali Eurojust può trasferire i dati, come anche una breve descrizione delle loro competenze;

- (d) deve essere vietato il trasferimento, a opera di Eurojust, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trasferimento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato in singoli casi per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dagli accordi e sulla base di garanzie adeguate. Gli accordi dovrebbero inoltre contenere garanzie specifiche riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati, e dei dati personali di minori;
- (e) gli accordi devono garantire diritti azionabili alle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. Gli accordi devono inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità degli accordi stessi, e garantire ricorsi effettivi;
- (f) gli accordi devono stabilire norme in materia di conservazione, verifica, rettifica e cancellazione dei dati personali, sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione e sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone. Dovrebbero inoltre prevedere garanzie riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali. Gli accordi dovrebbero specificare anche i criteri in base ai quali valutare l'accuratezza dei dati;
- (g) gli accordi devono comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. Gli accordi devono inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità degli accordi stessi;
- (h) i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati ad altre autorità locali, compreso a fini giudiziari, devono essere consentiti solo per le finalità originarie del trasferimento a opera di Eurojust e devono essere soggetti a condizioni e garanzie adeguate, compreso all'autorizzazione preventiva di Eurojust;
- (i) le stesse condizioni di cui alla lettera h) devono applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità competenti del paese terzo interessato ad autorità di un altro paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali

trasferimenti successivi siano consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Eurojust è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727;

- (j) gli accordi devono garantire che sia istituito un sistema di sorveglianza a opera di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche del paese terzo interessato che usano i dati personali e le altre informazioni scambiate nell'ambito degli accordi, e di agire in sede giudiziale. In particolare tali autorità indipendenti devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano dati personali devono rispondere del rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali previste dagli accordi.
- (4) Gli accordi devono prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla loro interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.
- (5) Gli accordi devono includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica degli accordi stessi.
- (6) Gli accordi devono includere una disposizione sulla loro entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarli o sospenderli, in particolare qualora il paese terzo non garantisca più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dagli accordi stessi. Gli accordi devono specificare inoltre se possano continuare a essere trattati i dati personali rientranti nel loro ambito di applicazione e trasferiti prima della denuncia o sospensione. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, se consentita, deve essere in ogni caso conforme alle disposizioni degli accordi al momento della denuncia o sospensione.
- (7) Gli accordi possono includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario.
- (8) Gli accordi faranno ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e devono comprendere una clausola linguistica a tale scopo.